



COMUNE DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2017/4911/00011

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE

Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

OGGETTO: Variante n.11 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alle costruzioni di servizio nelle aree destinate a verde di quartiere. Valutazione effetti ambientali – L.R. 16/2008, art. 4 e s.m.i.. Conclusioni.

TIPO ATTO: Delibera di Giunta
TIPO VOTAZIONE: voto palese
IMMEDIATA ESECUZIONE: Sì

VISTO IL RELATORE

(rag. Carlo Giacomello)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI
UNITÀ ORGANIZZATIVA**

(arch. Raffaele Shaurli)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Gestione del Territorio, delle Infrastrutture
e dell'Ambiente
Ing. Marco Disnan

**IL RESPONSABILE del
SERVIZIO FINANZIARIO**

(dott. Marina Del Giudice)

| OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE |
|--------------------------------------|
| |
| |
| |
| |
| |

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con deliberazione consiliare n.106 del 28 novembre 2016 è stata adottata la variante n. 11 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa alle costruzioni di servizio nelle aree destinate a verde di quartiere.

Ricordato che il Piano Regolatore Generale Comunale vigente è stato assoggettato alla procedura di VAS in conformità alle disposizioni vigenti;

Visto l'elaborato di variante urbanistica redatto in data 11 ottobre 2016 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica;

Rilevato che l'elaborato di variante comprende la "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente" redatta ai sensi del D.Lgs n. 4/2008, in quanto modificativo del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che, a termini di legge, l'autorità competente a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta Comunale;

Dato atto che la Giunta ha avviato, con deliberazione n. 512 d'ord. del 20 dicembre 2016, la procedura per il conseguimento di tutti i pareri ritenuti opportuni dallo stesso organo collegiale;

Dato atto che con la stessa deliberazione giuntale n. 512 d'ord. del 20 dicembre 2016 è stato indicato non necessario il conseguimento di pareri esterni all'Amministrazione Comunale in merito all'assoggettabilità a VAS della variante in argomento e che sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti organi e uffici comunali competenti in materia ambientale da consultare al fine di ottenere un parere in merito al documento preliminare attinente la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante urbanistica come sopra richiamata:

- Commissione Locale per il paesaggio

Visto il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 10 aprile 2017 che si riporta integralmente: *"La Commissione ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS"*;

DELIBERA

1. di condividere e fare propri i contenuti della relazione di verifica V.A.S. relativa agli effetti significativi sull'ambiente contenuta negli elaborati della variante n. 11 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa alle costruzioni di servizio

nelle aree destinate a verde di quartiere, come redatti in data 11 ottobre 2016 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, e nelle premesse citati;

2. di stabilire, in considerazione della esiguità e scarsa significatività dei contenuti della variante in esame sotto il profilo degli effetti ambientali, l'esclusione della variante stessa dalla valutazione ambientale strategica;
3. di stabilire altresì che il provvedimento di esclusione di cui al soprastante punto 2. diverrà efficace solo contestualmente alla formale condivisione da parte dell'autorità procedente, condivisione che si intenderà sancita con l'atto di approvazione in sede di Consiglio Comunale della variante n. 11 al PRGC;
4. di dare atto che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione di cui al soprastante punto 2., in sede di approvazione della variante, si adempie nella sostanza al disposto dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m., che subordina l'emissione del provvedimento stesso al fatto di "sentire" l'autorità procedente: in tal modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell'ambito delle loro competenze;
5. di stabilire che il risultato della verifica di assoggettabilità come sopra espletato venga reso noto mediante pubblicazione sul sito web comunale della presente deliberazione giunta ad avvenuta esecutività della stessa.